

Prov. 270/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO

Sezione Civile – Procedure Concorsuali

in persona del Giudice Designato, Dott.ssa Maria Rosaria Ciuffi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore introdotto con numero di RG n 7-1/2023 di P. u. in data 25.01.2023 dal ricorrente PANFILI IVAN, (C.F. PNFVNI69S13D539G) assistito dall' Avv. Bruno Redivo e coadiuvato dall'organismo di composizione della crisi Dott. Cosmo Damiano Monaco.

Vista la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti proposta da parte ricorrente; richiamato, quanto alla sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 67, 68 e 69 cc.ii., il decreto di apertura della procedura adottato ai sensi dell'art. 70, comma 1, cc.ii.; considerato che il piano proposto ed attestato dall'OCC prevede il pagamento integrale dei crediti prededucibili e degli altri creditori nella misura del 20%, percentuale che, comunque, consente il pagamento, anche se ridotto, dei debiti contratti, tenuto conto della circostanza che il ricorrente non dispone di beni immobili da liquidare; rilevato che il piano non prevede limitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo;

preso atto che la durata del piano è ripartito in cinque anni e che esso prevede il pagamento del residuo debito nella misura complessiva di euro 11.048,00, di cui euro 2.000,00 per crediti in prededuzione da soddisfare nella misura del 100% e di euro 45.237,34, per creditori chirografari, da soddisfare nella misura del 20% per euro 9.048,00, il tutto da versarsi in 70 rate dell'importo di Euro 130,00 da corrispondersi a decorrere dal settimo mese successivo alla omologazione del presente provvedimento;

considerato che l'OCC ha provveduto alla rituale comunicazione della proposta e del piano, in conformità a quanto previsto dal decreto di apertura della procedura, adottato a norma dell'art. 70, comma 1, cc.ii.;

considerato che la domanda di omologazione non è accompagnata da alcuna contestazione da parte dei creditori sicché non si procede nel dettaglio alla valutazione della convenienza della proposta di soddisfacimento rispetto all'alternativa liquidatoria, bensì, in via esclusiva, alla verifica della ammissibilità giuridica e della fattibilità del piano di ristrutturazione proposto;

ritenuto che tale verifica debba concludersi con esito positivo;

quanto alla ammissibilità giuridica: sussistono i requisiti soggettivo ed oggettivo per l'accesso alla procedura, essendo la stessa qualificabile come ristrutturazione dei debiti del consumatore in quanto trattasi di esposizione debitoria derivante da obbligazioni contratte dal ricorrente per i bisogni della propria sfera personale e familiare. L'indebitamento del sig. Panfilì Ivan deriva principalmente da debiti contratti verso istituti di credito per esigenze familiari derivanti dalla documentata situazione medica



della figlia minore, che richiede la quotidiana e costante presenza della madre, senza che la stessa possa svolgere alcun attività lavorativa che sia di supporto all'organizzazione familiare e impedisce al ricorrente di svolgere attività lavorativa in straordinario, prolungando l'orario lavorativo;

il giudizio circa la diligenza impiegata nell'assumere le obbligazioni, non può prescindere dalle su descritte circostanze che hanno causato un depauperamento della situazione finanziaria complessiva degenerata successivamente in una situazione di incolpevole sovraindebitamento;

Emerge pertanto che l'esposizione debitoria in capo al ricorrente non vede debiti contratti per ragioni superflue ma, come attestato dall'OCC, è senz'altro giustificabile da esigenze normali di vita;

Non vi beni sono beni immobili e mobili da liquidare, atteso che il ricorrente è intestatario d uno scooter di limitatissimo valore commerciale e dunque la proposta, è sicuramente conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria;

Completa risulta la documentazione depositata dal ricorrente;

La proposta ed il piano risultano, altresì, conformi alle prescrizioni di legge, dal momento che non emergono atti in frode ai creditori posti in essere negli ultimi cinque anni, né risultano adottati i provvedimenti di cui agli artt. 78 e 88 citato d. lgs; quanto alla fattibilità del piano: in senso giuridico, non sussistono, come detto sopra, incompatibilità del piano con norme inderogabili; in senso economico, quale effettiva realizzabilità del piano, nei limiti di una sua non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati (Cass., n. 11423/2014), deve osservarsi che il ricorrente lavora

alle dipendenze della società F.lli Natale SNC di M & P Natale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, percependo una retribuzione mensile di euro 1.500,00 circa, cui aggiungere la ulteriore somma mensile di euro 175,00 erogato dall'INPS quale assegno familiare;

Il reddito si ritiene, quindi, contrassegnato da stabilità ed è con alta probabilità idoneo a coprire il fabbisogno del piano così come proposto; considerato che, posto quanto precede, l'OCC – gestore della crisi, anche in considerazione dell'assenza di osservazioni da parte dei creditori concorsuali, non ha proposto alcuna modifica del piano proposto;

P.Q.M.

- omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da Panfilì Ivan;
- dispone che l'OCC, Dott. Cosmo Damiano Monaco, risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo, vigilando continuativamente sull'esatto adempimento dello stesso e comunicando ai creditori e al G.D. eventuali irregolarità;
- dispone che la presente sentenza sia comunicata senza indugio ai creditori da parte dell'OCC;
- nulla dispone, allo stato, sulle spese del procedimento;
- dichiara chiusa la procedura.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza a parte ricorrente e all'OCC, nonché per la sua pubblicazione integrale sul sito internet di questo Tribunale.

Cassino, 16.03.2023

Il Giudice Designato dr.ssa Maria Rosaria Ciuffi